# **REGIONE LAZIO**



 DELIBERAZIONE N.
 199
 DEL
 18/07/2013

 PROPOSTA N.
 10482
 DEL
 04/07/2013

STRUTTURA PROPONENTE	Dipartimento: DIPARTIMENTO PROC Direzione Regionale: LAVORO Area: PROGRAMMAZIONE INTERVI				
	del				
	na di deliberazione concernente:				
Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009.					
(CAPRARI CARLO) L' ESTENSORE	(CARLO CAPRARI) (G. I				
ASSESSORATO	LAVORO				
PROPONENTE		(Valente Lucia) L'ASSESSORE			
DI CONCERTO	Dipartimento:				
	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L'ASSESS	ORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE					
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:					
Data dell' esame:					
con osservazioni	senza osservazioni	IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA			
SEGRETERIA DELLA GIUNTA  Data di ricezione: 16/07/2013 prot. 176					
ISTRUTTORIA:					
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE					
<del></del>	I. SECRETARIO DELLA CIINTA	TI. DESCINENTE			

**OGGETTO:** Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009.

#### LAGIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro

#### **VISTI**

- l'art. 117 della Costituzione;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1180;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23 "Ordinamento della formazione professionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'eserrcizio finanziario 2001)" e successive modifiche ed integrazioni.
- la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi";

- il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento";
- il decreto interministeriale 10 ottobre 2005 "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, co. 1, lettera i)";
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 " Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti";
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 "Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato";
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 14 maggio febbraio 2008, n. 7 "Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16".
- le Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92 adottate il 24 gennaio 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968 "Revoca DGR 21/11/2002 n. 1510 e DGR 20/12/2002 n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2009, n. 151 "Approvazione Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio";
- la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268 "Disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Lazio";

- la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452, "Istituzione del 'Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi' - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128";
- la sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287 con la quale è ribadita la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

#### **CONSIDERATO**

- che la richiamata 1. 92/2012, prevede all'art. 1, co. 34, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il Governo e le Regioni concludano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- che in data 24 gennaio 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'Accordo recante le citate Linee-guida;
- che la DGR n. 151 del 13 marzo 2009 non risulta adeguata a quanto stabilito dalle linee guida approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 24 gennaio 2013;

#### RITENUTO NECESSARIO

- 1. attuare l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini;
- 2. approvare a tale fine l'allegato A "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92", come parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
- 3. revocare dalla data di pubblicazione del presente atto, la deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2009, n. 151 "Approvazione Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio", fermo restando che quest'ultima disciplina si applica, fino alla loro scadenza, ai tirocini per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento siano state eseguite le comunicazioni obbligatorie,

ovvero ai tirocini previsti da avvisi delle pubbliche amministrazioni pubblicati entro la medesima data;

**ESPERITA** la consultazione con le parti sociali;

#### DELIBERA

- 1. di attuare l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini;
- 2. di approvare l'allegato A "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92", come parte sostanziale ed integrante della stessa presente deliberazione:
- 3. di revocare dalla data di pubblicazione del presente atto, la deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2009, n. 151 "Approvazione Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento nella Regione Lazio", fermo restando che quest'ultima disciplina si applica, fino alla loro scadenza, ai tirocini per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento siano state eseguite le comunicazioni obbligatorie, ovvero ai tirocini previsti da avvisi delle pubbliche amministrazioni pubblicati entro la medesima data.

Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale <u>www.portalavoro.regione.lazio.it.</u>

Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale <u>www.portalavoro.regione.lazio.it</u>.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92.

#### 1. Disposizioni generali

- 1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
- 2. Il tirocinio consiste in un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non configura un rapporto di lavoro.
- 3. Sono previste le seguenti tipologie:
  - a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell'istruzione ed il mondo del lavoro mediante una formazione a diretto contatto con quest'ultimo. I destinatari sono i soggetti in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi;
  - b) tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento al lavoro. I destinatari sono le persone disoccupate, anche in mobilità, le persone inoccupate, nonché i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, sulla base di specifici accordi regionali o ministeriali in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
  - c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore:
    - dei disabili di cui all'art. 1, co. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni;
    - delle persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni;
    - delle persone richiedenti asilo, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2009, n. 303;
    - delle persone titolari di protezione internazionale.

#### 2. Tipologie escluse

- 1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente atto:
  - a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

- b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- c) i tirocini transnazionali, quali quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione;
- d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
- e) i tirocini estivi.
- 2. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge n. 381 del 1991 per le finalità dell'art. 1, co. 1, lett. b) della medesima legge.

#### 3. Soggetti promotori

- 1. I tirocini possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
  - a) Centri per l'Impiego;
  - b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche e integrazioni;
  - c) soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268;
  - d) agenzie regionali per il lavoro;
  - e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
  - f) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
  - g) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;
  - h) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
  - i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome;
  - j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate alla lett. j), sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome;
  - k) comunità terapeutiche inserite nell'elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24

- "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome;
- m) Aziende Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
- n) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house.

#### 4. Soggetti ospitanti

- 1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quanto previsto all'art. 2, co. 1, lett. b), presso cui viene realizzato il tirocinio.
- 2. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 11, 12, 13.
- 3. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati all'art. 7 e quanto previsto dal co. 4.
- 4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante per il medesimo profilo professionale. Il soggetto ospitante può attivare con il medesimo tirocinante le diverse tipologie di tirocinio, indicate nell'art. 1, co. 3. In tal caso il tirocinio può essere rinnovato una sola volta per un periodo complessivo non eccedente i dodici mesi.
- 5. Il soggetto ospitante deve adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni e con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999.
- 6. Il soggetto ospitante non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa.
- 7. Il soggetto ospitante non deve avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa.
- 8. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

- 9. Il soggetto ospitante non può impiegare i tirocinanti in attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
- 10. Il soggetto ospitante, inoltre, non può:
  - a) utilizzare il tirocinio per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie e personale assunto con contratti a termine;
  - b) ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati o dimessi dallo stesso nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
- 11. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità sia di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.
- 12. La Regione può con appositi accordi definire con le altre Regioni o Province Autonome disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.
- 13. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

#### 5. Durata dei tirocini

- 1. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono realizzate nei limiti massimi di durata seguenti:
  - a) per i tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 1, co. 3, lett. a), durata non superiore a sei mesi;
  - b) per i tirocini di inserimento e reinserimento di cui all'art. 1, co. 3, lett. b), durata non superiore a dodici mesi;
  - c) per i tirocini di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), durata non superiore a dodici mesi ovvero non superiore a ventiquattro mesi nel caso di attività in favore di persone disabili. I tirocini per i disabili possono essere prorogati per ulteriori dodici mesi, limitatamente ai soggetti rientranti nelle condizioni individuate all'art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999.
- 2. Le durate massime previste per le diverse tipologie di tirocinio sono comprensive delle eventuali proroghe del progetto formativo.
- 3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Al termine del periodo di sospensione il soggetto promotore, soggetto ospitante e il tirocinante, di comune accordo possono valutare l'eventuale interruzione del tirocinio, considerata la capacità del soggetto ospitante e del tirocinante di portare a compimento quanto indicato nel progetto formativo di cui all'art. 6, co. 3.

#### 6. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo

- 1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni conformi al modello dell'allegato sub 1, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4.
- 2. Le convenzioni di cui al co. 1 possono riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, ed hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi.
- 3. Ogni singolo tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo, da unirsi alla convenzione di cui al co. 1 e definito secondo lo schema allegato sub 2 e da consegnare al tirocinante preventivamente all'inizio del tirocinio stesso. Il progetto formativo contiene:
  - a) i dati identificativi:
    - 1. del soggetto promotore;
    - 2. del soggetto ospitante;
    - 3. del tirocinante,
    - 4. del tutor individuato dal soggetto promotore;
    - 5. del tutor individuato dal soggetto ospitante;
  - b) gli elementi descrittivi del tirocinio:
    - 1. tipologia di tirocinio
    - 2. settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda),
    - 3. area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT),
    - 4. sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio
    - 5. estremi identificativi delle assicurazioni,
    - 6. durata e periodo di svolgimento del tirocinio,
    - 7. entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
  - c) specifiche del progetto formativo:
    - 1. indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento e delle competenze da acquisire, in relazione alle figure professionali individuate nel Repertorio nazionale di cui all'art. 4, co. 67, legge n. 92 del 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", e dell'eventuale livello EQF;
    - 2. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
    - 3. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
  - d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante ed il tutor del soggetto promotore.
- 4. Relativamente alle informazioni previste al co. 3, lett. c), punto 1, nelle more della definizione del Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4, co. 67, si fa riferimento al

- Repertorio regionale delle qualifiche professionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452.
- 5. Eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti dei modelli di convenzione e di progetto formativo di cui agli allegati sub 1 e sub 2 sono definite con provvedimento della Direzione competente in materia di Lavoro.

#### 7. Limiti numerici

- 1. Ogni soggetto ospitante può realizzare, contemporaneamente, tirocini entro i limiti quantitativi indicati al co. 2. I limiti sono definiti in ragione dei lavoratori del soggetto ospitante in forza al momento dell'attivazione. Al computo concorrono:
  - a) i lavoratori subordinati;
  - b) i soci dipendenti delle società cooperative.
- 2. Sulla base del numero dei lavoratori computati ai sensi del co. 1, i soggetti di cui all'art. 4 possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:
  - a) un tirocinante, fino a cinque lavoratori in organico;
  - b) due tirocinanti contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra sei e venti unità:
  - c) fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a venti unità; tale percentuale è arrotondata all'unità superiore, qualora non corrisponda ad un numero intero.
- 3. Sono esclusi dai limiti del co. 2 i tirocini realizzati in favore dei soggetti di cui all'art. 1, co. 3, lett. c).

#### 8. Garanzie assicurative

- 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione di cui all'art. 6, co. 1, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
- 2. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all'assicurazione civile per danni contro terzi nel caso di tirocinanti disabili di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla legge n. 68 del 1999.
- 3. La Regione, nei limiti dello stazionamento annuale di bilancio, può assumere a proprio carico gli oneri di cui al co. 1 per iniziative di politica attiva.

- 4. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.
- 5. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

# 9. Comunicazioni obbligatorie e sistema informatico

- 1. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, co. 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1180.
- 2. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per il tramite del sistema regionale informatico sui tirocini, anche al fine di evitare l'abuso del tirocinio.

#### 10. Modalità di attuazione

- 1. Al soggetto promotore spetta il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare il soggetto promotore:
  - a) favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
  - b) designa un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate alle funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
  - c) promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio con il soggetto ospitante, assicurando la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
  - d) rilascia l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
  - e) contribuisce al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini attraverso gli adempimenti previsti dal sistema regionale informatico sui tirocini.
- 2. Il soggetto ospitante garantisce la regolare attuazione dell'esperienza di tirocinio. In particolare il soggetto ospitante:
  - a) stipula la convenzione con il soggetto promotore e in collaborazione con lo stesso definisce

il progetto formativo;

- b) designa un tutor quale responsabile dell'attuazione del piano formativo con funzioni di inserimento e di affiancamento sul luogo di realizzazione del tirocinio per tutto il periodo previsto dal progetto formativo, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- c) effettua le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, co. 1;
- d) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo:
- e) trasmette al soggetto promotore le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 9, co. 1, e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- f) trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante al soggetto promotore ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- g) mette a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti e quanto altro idoneo e necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, ivi compresi quelli relativi alla protezione individuale nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

#### 11. Tutoraggio

- 1. Il tutor designato dal soggetto promotore, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. b) svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
  - b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
  - c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;
  - d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
  - e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione delle competenze.
- 2. Il tutor designato dal soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 10, co. 2, lett. b), svolge le seguenti funzioni:
  - a) affianca il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e ne favorisce l'inserimento nel luogo di lavoro;
  - b) promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con gli altri lavoratori del soggetto ospitante;
  - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio;
  - d) accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

- 3. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
- 4. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
  - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
  - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
  - c) garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

#### 12. Attestazione delle competenze

- 1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati dell'attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo di cui all'art. 6, co. 3.
- 2. L'esperienza di tirocinio e le eventuali competenze acquisite devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. i) del decreto legislativo n. 276 del 2003. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
- 3. Nelle more dell'attuazione del libretto formativo del cittadino di cui al co. 2, la registrazione viene effettuata da parte dei servizi competenti sulla scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 Ottobre 2007, ed è aggiornata sulla base delle competenze acquisite e delle attività svolte ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. c).

#### 13. Indennità di partecipazione

- 1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00.
- 2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.
- 3. L'indennità di cui al co. 1 non è corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l'attività di tirocinio si configura come misura di politica attiva.
- 4. Nell'ipotesi di sospensione di cui all'art. 5, co. 3, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione di cui al co. 1.

- 5. Nel caso di tirocinanti di cui all'art. 1, co. 3, lett. a) e di disabili di cui all'art. 1, co. 3, lett. c) rientranti nelle condizioni individuate all'art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un'indennità pari all'importo minimo di cui al co. 1, eventualmente integrabile, da parte di altri soggetti, fra i quali quelli di cui agli articoli 3 e 4. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei disabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, co. 2.
- 6. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.
- 7. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.
- 8. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 9. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

#### 14. Vigilanza, controllo e sanzioni

- 1. Ferme restando le competenze dello Stato e dei competenti organi ispettivi in materia di vigilanza e controllo, la Regione può sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti, per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare" ed al regolamento regionale di attuazione e integrazione del 14 maggio 2008, n. 7".
- 2. La Regione promuove misure finalizzate ad evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
- 3. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 2, comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
- 4. La sospensione, di cui al co. 3, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
- 5. La sospensione, di cui co. 3 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo n. 124 del 2004 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all'art. 10, co. 1.

# ALL. 1

# **MODELLO - Convenzione**

Premesso	che	le	disposizioni	della	ı de	eliberaz	zione	de	lla	Giunta
regionale			"Attuazione	dell	'Accordo	o ado	ottato	dalla	e Ca	onferenza
permanente p	per i ra	pporti fra lo	Stato, le Regioni	i e le Pr	ovince a	utonon	ne di Ti	rento e	Bolza	no del 24
gennaio 201.	3, in c	pplicazione	dell'art. 1, co.	34, leg	gge 28 g	giugno	2012,	n. 92	in or	dine alla
regolamentaz	ione (	dei tirocini	" costituiscono	parte	integrai	nte e	sostan	ziale	della	presente
convenzione										

## TRA

Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie:

a) Centri per l'Impiego	
b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modifiche e integrazioni	
c) soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268	
d) agenzie regionali per il lavoro	
e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici	
f) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale	
g) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008	
h) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni	
<ul> <li>i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 968 del 2007 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome</li> </ul>	
<ul> <li>j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate alla lettera i), sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome</li> </ul>	

k) comunità terapeutiche inserite nell'elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome	
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle     Regioni o Province autonome	
m) Aziende Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo	
n) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house	
con sede nel Comune din. (Provincia di	_ in ) CF
, di seguito denominato soggetto promotore rappreser il il il	
E  Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie:	
a) impresa	
b)ente pubblico	
c) fondazione	
d)associazione	
e) studio professionale	
denominato (indicare la ragione sociale) con sede nel Con in	seguito
denominato soggetto ospitante rappresentato da il/ in qualità di (specificare la qualif	
rappresentante legale)ivi domiciliato	

# SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

# Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare presso la propria sede (specificare se operativa o legale) sita in via n.
un tirocinio (se più di uno indicare il numero) per il/i seguente/i profilo/i professionale/i
di cui al/ai progetto/i formativo/i allegato/i al presente atto.
Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore
Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale/
Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante
Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall'art.10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale/
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione aggiungere la dichiarazione di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
Articolo 4 – Garanzie assicurative
Ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 4 All. A della deliberazione della Giunta regionale/, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico di (denominazione) in qualità di (indicare se soggetto promotore o soggetto ospitante)
Articolo 5 – Indennità di partecipazione
Articolo 3 – Indeninta di partecipazione
1. Il soggetto ospitante corrisponde un'indennità per la partecipazione al tirocinio pari a € mensili.
2. Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'art. 13 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale/

# Articolo 6 - Comunicazioni

1.	Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale/
2.	Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell'art. 10, co. 2, lett. e) dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale/
	Articolo 7 – Attestazione delle competenze
1.	Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.
2.	Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un'attestazione dei risultati dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 12 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale
	Articolo 8 – Durata
	a partire dalla data di ttoscrizione.  Articolo 9 – Sanzioni
1.	L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale/ comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
2.	La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
3.	La sospensione, di cui co. 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all'art. 10, co. 1 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale/
4.	Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'art. 5, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

#### Articolo 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

#### Articolo 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto
ospitante si rinvia all'All. A della deliberazione della Giunta regionale/ nonché alle
disposizioni vigenti in materia.
Luogo data
Il rappresentante legale del soggetto promotore
Il rappresentante legale del soggetto ospitante

	(Rif.	Convenzione n.	stipulata in data /	′ /	)
--	-------	----------------	---------------------	-----	---

# Modello - PROGETTO FORMATIVO

Soggetto promotore						
						sede
in						
n CF						
da						
/ in qualità di			1	ivi domic	iliato	per la carica
CF Soggetto ospitante		•	'(	>		
in_		(Provincia di	*	,	con	
				*		
n CF						
dai						
/ in qualità di CF				1V1 domic	mato	per la carica
Tirocinante: Cognome e nomea						
(prov) via						
(prov) viu	1					residenza)
		,				,
studio:						
Condizione attuale						
1) diplomato/a o laurea oltre dodici mesi;	ato/a in possesso di t				non	
2) inoccupato/a;						
3) disoccupato/a;						
4) disoccupato/a in mol	bilità;					
5) lavoratore/lavoratric	e sospeso/a in regim	e di cassa integr	azione	ordinaria;		
6) lavoratore/lavoratric	e sospeso/a in regim	e di cassa integr	azione	straordinaria	;	
7) lavoratore/lavoratric	e sospeso/a in regim	e di cassa integr	azione	in deroga;		

8) disabile (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 1 co.1);	
nel caso in cui la condizione sia la numero 8) (disabile) indicare se il	
lavoratore rientra nelle condizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68,	
art.13 co.1, lettere a)	
9) svantaggiato/a (legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 3, co. 4);	
10) richiedente asilo (decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre, n. 303)	
e/o titolari di protezione internazionale ;	
11) persone titolari di protezione internazionale.	
Tutor individuato dal soggetto promotore	
Cognome e nome	nato/a
<b>4</b> — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_//
CF qualifica/ruolo	
(allegare curriculum vitae)	
Tutor individuato dal soggetto ospitante	
Cognome e nome	nato/a
(prov) il/	
CF qualifica/ruolo	
(allegare curriculum vitae e dichiarazione relativa alla natura del rapporto con lo ospitante).	il soggetto
Elementi descrittivi del tirocinio	
Tipologia del tirocinio:	
tirocini formativi e di orientamento	
tirocini di inserimento e reinserimento	
tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore di	:
disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 1, co.1);	•
svantaggio (legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 3, co. 4);	202
richiedenti asilo (decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 200	)9, n. 303);
soggetti titolari di protezione internazionali.	
Orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante	
<ul> <li>Settore di attività economica del soggetto ospitante</li> <li>(se non si tratta di pubblica amministrazione, indicare il codice classificazione ATEC</li> </ul>	O)

Sede del tirocinio:  Denominazione (stabilimento/reparto/ufficio)  situata nella Regione, presso il comune  li (prov)  cap in via
cituata nella Regione, presso il comune li (prov) cap in via
li(prov) eapin via
capin via
sede operativa
sede legale non coincidente con quella operativa
Nel caso in cui il progetto preveda attività formative da realizzarsi in più sedi , ivi comprese uelle in altre regioni, ripetere per ogni sede tutte le informazioni precedentemente indicate ).
. lavoratori della sede del tirocinio:
N. lavoratori subordinati <sup>1</sup> :
N. soci dipendenti <sup>2</sup> delle società cooperative
N. tirocini in corso attivati sulla sede del tirocinio:
Estremi identificativi delle assicurazioni:
nfortuni sul lavoro INAIL: posizione n//
Responsabilità civile: posizione ncompagnia
Contratto n scadenza //
Γempi di accesso ai locali del soggetto ospitante:
dalle ore alle ore
<del></del>
Giorni di accesso ai locali del soggetto ospitante:
lal al al
Periodo del tirocinio:
mesi n dal al
Sospensione del tirocinio ai sensi dell' art. 5, co. 3 dell'All. A della delibera della Giunta
regionale/ dal al al
immonto in donnità monoile tine sinente.
mporto indennità mensile tirocinante:

Area professionale di riferimento:

## Specifiche del tirocinio

•	Attività da affidare al tirocinante:
•	Obiettivi del tirocinio
•	Modalità di svolgimento del tirocinio
•	Figura professionale di riferimento del Repertorio regionale delle qualifich e professionale di cui alla Delibera della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 (nelle more della definizione del
	Repertorio Nazionale di cui all'art. 4, co. 67, legge n. 92 del 2012) ed eventuale livello EQF
•	Competenze da acquisire in relazione alla figura professionale di riferimento

#### Diritti e doveri del tirocinante:

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispe ttando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei posti di lavoro;

- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, ove questo si svolga presso i soggetti privati;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disp onga per ragioni d'ufficio, ove il tirocinio si svolga presso soggetti pubblici;
- partecipare agli incontri concordati con il tutor re sponsabile delle attività didatticoorganizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto delle cause di sospensione indicate nell' art.
5, co. 3 dell'All. A della delibera della Giunta regionale/
Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutore del soggetto promotore.
Obblighi del tutor individuato dal soggetto promotore
Il tutor individuato dal soggetto promotore quale responsabile organizzativo del tirocinio svolge i
compiti indicati dall'art. 11, co. 1 dell'All. A della delibera della Giunta regionale/
Obblighi del tutor individuato dal soggetto ospitante
Il tutor del soggetto ospitante svolge i compiti indicati dall'art. 11, co. 2 dell'all. A della delibera
della Giunta regionale/
Il tutor designato dal soggetto promotore e il tutor designato dal soggetto ospitante svolgono altresì i compiti indicati dall'art. 11, co. 4 dell'All. A della delibera della Giunta regionale/
Luogodata
Firma del tirocinante
Firma del genitore/tutore legale del tirocinante minorenne
Firma del rappresentante legale del s oggetto promotore
Firma del rappresentante legale del soggetto ospitante



Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini".

Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013

# LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 24 gennaio 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento:

VISTA la nota in data 17 dicembre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la lettera del 18 dicembre 2012, con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola;

VISTA la lettera del 18 gennaio 2013, con la quale la predetta nuova versione è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in data 21 gennaio 2013, con le quale la Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro innovazione e ricerca, ha trasmesso l'avviso tecnico favorevole sulla predetta nuova versione del documento;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'accordo condizionato all'accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato sub A), parte integrante del presente atto:

CONSIDERATO che, nel corso della seduta, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto presente di ritenere accoglibili le predette richieste emendative;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di disporre del tempo necessario per la valutazione dell'impatto finanziario dell'accordo di cui trattasi;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di accordo in oggetto, nella versione risultante dall'accoglimento delle richieste emendative di cui al predetto Allegato sub A), a condizione che a conclusione del procedimento valutativo in corso presso il Ministero dell'economia e delle finanza della concentrata dell'economia e delle finanza della finanza

of



#### SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

#### Considerati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali";
- il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 18;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98":
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2003, n. 12 recante "Articolo 4 bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 inserito dall'art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Modalità di assunzione e profilo sanzionatorio";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 37 recen "Adempimenti connessi all'assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro aspe sanzionatori";





- la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 1 agosto 2005;
- la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 gennaio 2007 recante "Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi";
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.

#### Tenuto conto che:

- nell'Intesa tra Governo, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali che adotta le "Linee guida per la formazione nel 2010" del 17 febbraio 2010 e nella successiva Intesa per il rilancio dell'apprendistato del 27 ottobre 2010 le medesime parti firmatarie si impegnano a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
- la Commissione europea nel documento di lavoro "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012) 173 final), pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio;

#### Premesso che:

- al fine di qualificare l'istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
  - a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
  - b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;





- le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell'ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13 delle Linee guida, a verificare l'effettiva efficacia delle misure volte a sostenere i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.

Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1. di adottare le "Linee guida in materia di tirocini", Allegato 1), parte integrante del presente accordo;
- che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;
- 3. che le regioni e province autonome si impegnano a definire, con appositi accordi, disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto previsto nelle linee guida al paragrafo 9;
- 4. che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'applicazione delle Linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
- che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 6. che dall'applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi O DEI AND CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE

Il Presidente Dott. Piero Gnudi

9

DLLEGATO 1)

# Linee guida in materia di tirocini

# ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92

#### Premessa

- 1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie
- 2. Durata del tirocinio
- 3. Enti pubblici titolari
- 4. Soggetti promotori
- 5. Soggetti ospitanti
- 6. Modalità di attivazione
- 7. Garanzie assicurative
- 8. Comunicazioni obbligatorie
- 9. Modalità di attuazione
- 10. Tutorship
- 11. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite
- 12. Indennità di partecipazione
- 13. Monitoraggio
- 14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria



#### **PREMESSA**

#### a) I riferimenti europei

La Commissione Europea nell'ambito della strategia Europa 2020 pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro.

Infatti, la promozione di tirocini di buona qualità viene considerata dalla Commissione un elemento rilevante per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 perché favorisce un più facile inserimento nel mondo del lavoro e la mobilità geografica in particolare dei giovani.

Il documento "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione", avvia una consultazione pubblica finalizzata a raggiungere il necessario consenso in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio. In questo quadro la Commissione ritiene necessaria la definizione di una Carta europea dei tirocini di qualità.

La Commissione auspica un "contratto di tirocinio europeo" che, come format unico di riferimento, dovrebbe indicare gli obiettivi professionali e di apprendimento, la durata e, se del caso, l'ammontare della retribuzione/compenso/indennità.

La Commissione valuta inoltre, che al termine del tirocinio dovrebbe essere consegnato al tirocinante un certificato indicante la durata e il contenuto formativo del tirocinio, le mansioni espletate, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

L'Europa pone, inoltre, la necessità di prevedere una durata ragionevole per i tirocini.

Infine, la Commissione ritiene necessaria la trasparenza delle informazioni rispetto ai diritti e agli obblighi del tirocinante e del soggetto ospitante e, se i tirocini sono inseriti in percorsi formativi strutturati, dell'istituto di istruzione coinvolto.

### b) I riferimenti normativi italiani e gli obiettivi delle Linee guida

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, all'articolo 1, comma 34, prevede la stipula, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di Linee-guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

- la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

Le presenti Linee guida sono da ritenersi in continuità con l'impegno già assunto da Governo, Regioni e Parti Sociali con la sottoscrizione dell'intesa per il rilancio dell'apprendistato dell'ottobre 2010, nel quale le Parti hanno concordato l'avvio di un percorso che avrebbe dovuto portare alla predisposizione di Linee guida nazionali in materia di tirocini al fine di combatterne gli abusi e, allo stesso tempo, sostenere il ricorso all'istituto dell'apprendistato come canale preferenziale di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani.

Le presenti Linee guida sono definite al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, sistematizzando quanto finora definito in materia dai diversi provvedimenti.

Il contenuto delle Linee guida indica taluni standard minimi di carattere disciplinare la cui de la comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:

- a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il *Lifelong Learning Programme*;
- d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
- e) i tirocini estivi.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge.

Le presenti Linee guide contengono principi e criteri applicabili anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.

#### 1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

- a) Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
- b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

#### 2. Durata del tirocinio

La durata dei tirocini formativi e di orientamento di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere superiore a sei mesi.

La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere superiore a dodici mesi.

La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali pror

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per le persone di cui alla lettera c) del paragrafo 1, le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

#### 3. Enti pubblici titolari

Fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

#### 4. Soggetti promotori

Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

I tirocini possono essere promossi, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l'elenco:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i..

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti *in house*.

#### 5. Soggetti ospitanti

Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente punto 2.

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati successivamente.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

#### 6. Modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) e strutturato secondo le seguenti sezioni:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo: a) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla Regione; b) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

#### 7. Garanzie assicurative

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

#### 8. Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180.

Il Tavolo tecnico del SIL, istituito in sede di Conferenza Unificata l'11 luglio 2002, definirà le modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo congiuntamente alle comunicazioni obbligatorie.

#### 9. Modalità di attuazione

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- individuare un referente o turor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un *tutor* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, contri legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo protezione internazionale di cui al paragrafo 1, lett. c).

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.

In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, si ritiene che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali il tirocinio sia regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Le Regioni e Province Autonome possono, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.

Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

#### 10. Tutorship

Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con
  particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove
  questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il *tutor* del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

### 11. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto rilascia una attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite con ricerimento.

ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione e Provincia autonoma.

L'esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Le modalità di registrazione sono definite dalla Regione e Provincia autonoma.

Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

#### 12. Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 - 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.

Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, in relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge, e fatte salve successive norme di finanziamento le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per persone di cui al paragrafo 1, lettera c), le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (*cfr.* art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

#### 13. Monitoraggio

Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso apper le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell'attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto di Isfol e Italia Lavoro, predispone annualmente un *report* nazionale di analisi e monitoraggio dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.

### 14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, le Regioni e Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

A far data dalla entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, ai sensi della legge n. 92/2012 e delle presenti Linee Guida, nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92/2012, sempre a far data dall'entrata in vigore della regolamentazione regionale in materia, la mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le Regioni provvederanno, nell'ambito dei propri atti, ad inserire apposite norme riguardo i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, nel rispetto delle norme nazionali in materia.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA

DEL 24-01-2013



# CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONO

13/007/SRFS/C9

SCHEMA DI ACCORDO, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE-GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI"

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all'Accordo condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

#### Nell'accordo:

Si propone di inserire alla fine dei CONSIDERATO la seguente frase:

"la sentenza della Corte Costituzionale n°287 del dicembre 2012 con la quale è stato dichiarata la illeggitimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n°138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n°148, ribadendo la competenza normativa residuale delle regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento".

#### Nelle linee guida:

Alla fine del punto b) del paragrafo 1 si propone l'introduzione della seguente frase:

"sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali".

Si propone, inoltre, la sostituzione del terzo comma del paragrafo 12 come segue (in relazione alle modifiche intervenute con l'introduzione dell'ASPI):

"Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali,l'indennità di tirocinio non viene corrisposta."

Alla fine del paragrafo 14 si propone di aggiungere la seguente frase:

"Le regioni provvederanno, nell'ambito dei propri atti, ad inserire apposite norme riguardo i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, nel rispetto delle norme nazionali in materia"

